

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

La seduta comincia alle 15.

TIZIANA MAIOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 gennaio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Bindi, Calzolaio, Cananzi, Cimadoro, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Di Nardo, Fassino, Gambale, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Melograni, Micheli, Morgando, Ranieri, Ruberti, Scoca, Sica, Turco e Armando Veneto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 28 gennaio 2000, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-

stenza sociale, la senatrice Maria Grazia Siliquini, in sostituzione del senatore Riccardo Pedrizzi, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (6669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 6669)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia e di Alleanza nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2, dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Finocchiaro Fiddelbo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame del provvedimento ha già registrato in Commissione un dibattito ed un confronto di eccezionale interesse. Lo affermo preliminarmente, perché sono convinta che la discussione in aula ed il lavoro del Comitato dei nove, nonché l'esame del testo definitivo debbano essere una prosecuzione del lavoro sin qui svolto, un'ulteriore occasione di approfondimento, di ascolto reciproco, di ricerca comune e di soluzioni comuni, nonché di comune assunzione di responsabilità. Non può essere altrimenti, se non vogliamo ridurre la qualità delle questioni affrontate e se non vogliamo segnare con uno scontro infecondo la prima occasione data al legislatore ordinario di affrontare le complesse questioni applicative che derivano dall'approvazione del testo costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Resto convinta che l'introduzione dei principi del processo equo, o giusto processo, come si dice comunemente, sia ormai un bene indisponibile rispetto ad ogni utilizzazione effettuata sulla base di logiche di schieramento. Quella norma ha ridisegnato i confini del rapporto fra libertà dell'individuo e autorità dello Stato, che si misura nel processo penale; ha affermato compiutamente la nostra volontà di imprimere al sistema processuale un carattere accusatorio affermando fortemente il principio di parità tra accusa e difesa e il diritto al contraddittorio; ha definitivamente posto la questione del rapporto tra diritto al silenzio del coimputato, principio di responsabilità del dichiarante e diritto di difesa. È stato cioè compiuto il passo definitivo per una riforma del nostro sistema processuale che, non solo sia coerente con gli impegni assunti dal nostro paese in ordine alla creazione dello spazio comune europeo di libertà, giustizia e sicurezza, ma ci metta in grado di disporre di una prova penale che, alla scadenza del 2005, possa circolare negli ordinamenti degli altri paesi europei, traguardo indispensabile per non

disperdere per quella via lo sforzo eccezionale di questi anni e per dare all'Italia ingresso nell'Unione europea.

L'articolo 111 della Costituzione, anche per questo verso, è ormai intangibile, è pezzo del nuovo patto sociale a cui tutti siamo vincolati; la sua attuazione compiuta, la sua traduzione piena nel nostro processo penale, ma anche nel nostro processo civile e amministrativo è oggi responsabilità ineludibile del Parlamento e del Governo, ma anche di quella parte della classe dirigente, avvocatura, magistratura, studiosi del processo che, proprio in questi giorni, affrontando in Commissione il validissimo testo pervenutoci dal Senato, abbiamo già coinvolto nei nostri lavori. Con il testo del provvedimento in esame il Governo ha affrontato l'altra responsabilità che abbiamo di fronte: l'approvazione della disciplina transitoria, che è applicabile ai procedimenti in corso. Questa responsabilità nasce esplicitamente dall'articolo 2 della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111. È su quella previsione che si misura l'obbligatorietà dell'emanazione del decreto-legge, con riguardo alla necessità e all'urgenza di consentire l'ulteriore svolgimento dei processi in corso, così attuando e rispettando i principi di buon andamento, di efficienza dei processi penali e di conservazione degli atti processuali e ciò per l'immediata vigenza della nuova norma dell'articolo 111.

Se il legislatore costituzionale avesse ritenuto che i principi dell'articolo 111 andassero immediatamente applicati anche ai procedimenti in corso, a far data dall'entrata in vigore della legge costituzionale, non avrebbe espressamente previsto la riserva di legge ordinaria per il regime transitorio. Ancora, e più esplicitamente: se avesse voluto vincolare il legislatore transitorio a dettare strumenti processuali per l'immediata applicazione della riforma ai procedimenti in corso, avrebbe espressamente previsto: « i principi contenuti nella presente legge si applicano ai procedimenti in corso e la legge ne regola l'applicazione ». La formulazione adoperata - « la legge regola

l'applicazione dei principi» — sancisce, al contrario, una riserva di legge nei confronti del legislatore ordinario che, come è noto, per costante giurisprudenza costituzionale, non incontra nella definizione del regime transitorio altro limite alla propria discrezionalità che quello recato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione o dal criterio di manifesta irragionevolezza.

Ho voluto soffermarmi su questo aspetto, perché da ciò è dipesa, e fortemente, la scelta effettuata dal Governo e dalla Commissione rispetto alle soluzioni possibili.

Il testo del decreto-legge è conosciuto ai colleghi. Esso contiene due scelte: la prima è una scelta minimalista, per così dire, di fronte alla possibilità di dettare contestualmente con decreto, magari recependo il testo del Senato, una modifica compiuta del codice di procedura penale, introducendo insieme la disciplina transitoria. Credo che questa scelta, che è stata definita minimalista, sia assolutamente coerente con gli orientamenti espressi dalla Commissione giustizia della Camera nel corso della discussione generale sul provvedimento che ci è pervenuto dal Senato.

La seconda consiste nel fatto che, considerato come principio cardine della riforma quello del diritto al contraddittorio, la scelta del Governo è stata quella di garantirlo agli imputati sotto il profilo della valutazione della prova, piuttosto che sotto quello della formazione della prova.

È il caso tuttavia di analizzare più puntualmente le singole disposizioni, in modo da dare conto compiutamente — spero — delle osservazioni emerse dal dibattito in Commissione e delle scelte compiute.

L'articolo 1, comma 1, prevede che «Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di

entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

Tre questioni emergono dall'analisi di questo primo comma. La prima riguarda l'ambito di durata della disciplina transitoria. Un'obiezione comune fatta dai colleghi della Commissione è stata quella che tale formulazione probabilmente poteva essere espunta dal testo, essendo nell'assoluta convinzione di tutti, ed essendo peraltro inoppugnabile, che la legge costituzionale è entrata in vigore nel momento della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda la scelta della data dalla quale applicare la norma transitoria, il testo del Governo prevede che siano fatti salvi i procedimenti nei quali non sia stato ancora aperto il dibattimento. Quella operata dal Governo è una scelta legittima, nell'ambito della discrezionalità propria del legislatore ordinario che operi in regime transitorio, ma una parte dei colleghi ha sollevato un'obiezione, riguardante il rischio collegato all'intervenire della disciplina in una fase del procedimento nella quale il potere del pubblico ministero di integrazione della prova è già ridotto. A tale proposito richiamo, in particolare, la modifica introdotta dalla legge Carotti Saraceni n. 479 del 1999 all'articolo 430-*bis* del codice di procedura penale.

La conseguenza sarebbe che la strategia processuale del pubblico ministero, ma anche della difesa, risulterebbe impostata rispetto ad un diverso sistema di utilizzabilità delle cosiddette prove dichiarative e quindi con la possibilità di risolversi in una compromissione del principio di parità tra le parti.

Faccio un esempio affinché sia chiaro per tutti i colleghi, non tanto per quelli presenti che ascoltano e che ovviamente sono consapevoli degli argomenti che stiamo trattando, ma per quelli che leggeranno il resoconto. Faccio l'esempio di un collaborante che rifiuti l'esame incrociato dibattimentale che prima era utilizzabile alla stregua del codice di procedura penale e della sentenza della Corte costi-

tuzionale n. 361 del 1998 e che, invece, risulterebbe inutilizzabile alla luce dei nuovi principi di valutazione della prova, anche soltanto quelli dettati dal secondo comma del decreto. Questo è il pericolo, colleghi, rispetto al quale non possiamo far finta di non vedere. Non possiamo far finta di non comprendere quali potrebbero essere i rischi gravi di compromissione sia di processi gravi per fatti di criminalità organizzata sia di processi che attengono alla commissione di reati di cosiddetta « criminalità di strada ».

Passo alla terza questione: « Fino all'entrata in vigore » — recita il testo dell'articolo 1 del decreto — « della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 (...) si applicano ai procedimenti penali in corso (...) nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento ». Credo che sia degna di apprezzamento un'osservazione espressa nel corso della discussione in Commissione in base alla quale potremmo ipotizzare una situazione per cui, in ragione della durata dei processi e del loro svolgersi per più gradi di giudizio, potrebbe accadere che uno stesso procedimento risulti regolato, in un primo tempo, dal codice di procedura penale vigente, in un secondo tempo dalle regole del decreto e in un terzo tempo dalle regole dettate dalla legge di conversione del decreto e, infine, dal testo in regime. Ciò produrrebbe il rischio di grave disparità di trattamento, oltre che enormi difficoltà applicative: pensate al caso di dichiarazioni di più coimputati sentiti in tempi diversi, alcuni dei quali rifiutino di rispondere. Le loro dichiarazioni andrebbero già nella stessa fase, per esempio nel dibattimento di primo grado, valutate in modo diverso, sino alla situazione limite di una disciplina diversa che intervenisse tra la lettura del dispositivo e la motivazione della sentenza. O pensate al caso di due imputati del medesimo reato; la posizione dell'uno stralciata e, sulla base di una regola di valutazione delle dichiarazioni non sottoposte al contraddittorio, condannato magari ad una pena assai

grave, mentre l'altro viene assolto perché, per la lunghezza del suo processo, si applicherebbe una diversa disciplina.

Questa preoccupazione di evitare che la successione di norme possa produrre, nel dinamismo delle fasi e dei gradi del processo, violazioni del principio di eguaglianza e quindi iniquità di trattamento è stata una delle preoccupazioni presenti nel dibattito e che ha determinato le scelte della maggioranza della Commissione. Nell'accoglimento del complesso delle osservazioni sopra riferite e raccogliendo i suggerimenti contenuti in tutti gli emendamenti, la determinazione della Commissione è stata quella di abrogare il primo comma del testo del decreto. Una scelta effettuata a maggioranza è stata quella di spostare indietro, proprio per le ragioni che ho detto in ordine alla compromissione delle strategie processuali, l'applicazione della disciplina transitoria con l'adozione del termine « processo » al posto del termine « procedimento ».

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto detta due regole che attengono alla valutazione della prova. In base alla prima regola « la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore ». Il Governo ha certamente recepito un'indicazione costituzionale, attenuandola con l'uso dell'avverbio « esclusivamente », il che significa che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi si sia sottratto al contraddittorio. Il testo costituzionale dice che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni.

Su questo punto, in Commissione, si è registrata un'insoddisfazione diffusa in ordine alla formula adottata, ma una adesione alla scelta del Governo, nella necessità di un reale e puntuale avanzamento nella definizione del criterio di valutazione e delle dichiarazioni di chi si sia sottratto al confronto dibattimentale, ovvero al contraddittorio. Vi è stato un

dibattito complesso e, alla fine, abbiamo registrato un comune orientamento, almeno su questo punto, che è stato poi tradotto nella formulazione del testo che la Commissione ha consegnato all'Assemblea: «...le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preliminare dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso che, per libera scelta, si è sottratto o si sottrae all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità». Con ciò la Commissione ha voluto esplicitamente — tra l'altro vi è menzione negli atti preparatori — sottolineare la necessità di un riscontro che fosse formato in contraddittorio, qualora si trattasse di dichiarazioni di un soggetto che avesse già depresso nella sede delle indagini preliminari. Si tratta di un decisivo passo in avanti, in piena coerenza con la scelta del decreto di operare sul piano della valutazione della prova, scegliendo un criterio di valutazione più avanzato e più garantista.

La seconda regola dettata nel testo del decreto-legge stabilisce che tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

Il testo del decreto-legge raccoglie la formulazione dell'attuale articolo 500, commi 4 e 5 (disciplina dettata per i testimoni). La scelta della Commissione, che ha raccolto gli esiti di un ampio dibattito, è stata la riscrittura di questa parte del testo del decreto-legge, sostituendola con la seguente: «Tali dichiarazioni possono essere valutate quando, sulla base di elementi concreti emersi dal dibattimento e verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame». Si tratta di una

verifica reale in contraddittorio, sulla base di elementi concreti, dell'esistenza di pressioni illecitamente esercitate sul dichiarante che rifiuti di sottoporsi al contraddittorio. È anche la soddisfazione di un'altra esigenza emersa dal dibattito: quella cioè di evitare la sospensione necessaria del processo e un giudizio incidentale per accertare e provare che fosse ricorsa, in quell'ipotesi, una illecita pressione. Anche in questo caso, però, si tratta di una piena conferma della scelta operata con il decreto-legge in esame.

Al testo del decreto-legge è stato poi aggiunto un ulteriore comma che è stato sottoposto all'attenzione dei colleghi da parte dell'onorevole Pisapia, con il quale si consente che nella fase intercorrente tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 del codice di procedura penale, si possa procedere, su richiesta delle parti (pubblico ministero, imputato e suo difensore), alla celebrazione dell'incidente probatorio per ascoltare soggetti che rivestano la qualità di cui all'articolo 210 del codice di procedura penale e, quindi, siano o imputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o abbiano, comunque, reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia relazione sarebbe incompleta — né sarebbe una fedele rappresentazione del dibattito in corso — se non dessi conto delle argomentazioni addotte da chi non ha condiviso il testo del decreto-legge e non condivide il testo della Commissione. Voglio fare ciò, non solo per un dovere di completezza nel riferire del lavoro svolto, né soltanto per aiutare l'Assemblea a comprendere il senso delle norme in esame, ma perché ritengo che le proposte avanzate dagli oppositori rappresentino un punto di vista politico, nonché teorico, sulla questione, assolutamente alternativo rispetto al testo approvato, ma dotato di una piena coerenza interna. Partendo dall'assunto che la norma transitoria non può incidere soltanto sul criterio di valutazione della prova, numerosi emenda-

menti hanno proposto l'adozione di norme che, sul modello della norma transitoria emanata in occasione dell'approvazione del testo di riforma dell'articolo 513 (mi riferisco alla legge n. 267 del 1997), determinino anche la rinnovazione degli atti o del dibattimento sospendendo, per il tempo necessario a tale adempimento, il corso della prescrizione. Ovviamente, la previsione è articolata in modo da essere applicata ad ogni stato e grado del procedimento, nelle proposte che vengono dai colleghi. Coerentemente, le dichiarazioni non riscontrate in dibattimento andrebbero poi sottoposte ad una valutazione operata con criteri più rigorosi degli attuali, scelta che la Commissione — ricordo — ha pienamente recepito, ma ovviamente soltanto per questa parte. Tale disciplina opererebbe a partire dal dibattimento di primo grado.

Questa soluzione — sostengono i proponenti — ha il pregio di introdurre subito il principio del contraddittorio nei processi, non sottraendo quelli in corso, per tutta la loro durata, alla vigenza dell'articolo 111 della Costituzione. È vero, signor Presidente, ma a parere del relatore e della maggioranza della Commissione essa presenta un pericolo attuale, quello di condurre alla scarcerazione di numerosi imputati per decorrenza dei termini di custodia cautelare, che nel nostro sistema — lo sappiamo — sono fortemente stressati dalla lunghezza dei procedimenti. È questo un pericolo concreto, al quale la nostra civile convivenza non può essere esposta. Risulterebbe assolutamente incomprensibile e sarebbe devastante per il sentire collettivo e per la coscienza democratica dei cittadini se da un'acquisizione di civiltà derivasse un così grave attentato alla condizione di libera, civile e sicura convivenza. Io credo che nessuno di noi possa assumersi la responsabilità di vedere scarcerati, in misura certamente più alta di quanto già non avvenga — venendo percepito con sgo-

inoltre (credo davvero di poterlo dire a nome della stragrande maggioranza della Commissione, ma ritengo anche dell'Assemblea), potrebbe tollerare che per affermare subito il principio del contraddittorio ed evitare il rischio delle scarcerazioni si sospendessero i termini di decorrenza di custodia cautelare, allungando così i tempi di detenzione in attesa del giudizio definitivo: il diritto di libertà è il principio primo del nostro ordinamento.

Dico tutto ciò registrando, certo, un paradosso, ossia che dall'immediata applicazione del diritto al contraddittorio possa derivare, alternativamente, o un attentato alla sicurezza comune ed una delegittimazione delle istituzioni oppure un sacrificio del diritto di libertà: ma è questa la complessa situazione di fronte alla quale dobbiamo porci responsabilmente.

Il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, pur con tutto l'approfondimento a cui dovrà essere sottoposto, sceglie, in coerenza con il testo del Governo, di risolvere il problema dell'applicazione in via transitoria dei principi costituzionali tenendo fermamente conto della necessità di non compromettere i processi in corso e della necessità di introdurre più rigorosi e garantisti criteri di valutazione delle dichiarazioni di chi si sottragga al contraddittorio, nonché di quella di evitare disparità di trattamento tra gli imputati e di evitare incomprensibili scarcerazioni o inammissibili limitazioni del diritto di libertà: una sintesi, ovviamente, aperta ad ogni seria ipotesi di confronto, di approfondimento e di perfezionamento, ed è questo lo spirito con cui la consegniamo all'esame dell'Assemblea. La ringrazio, Presidente (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, la Camera è oggi chiamata a discutere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante

disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo. Si tratta di un provvedimento di estrema delicatezza. Abbiamo già sentito, ascoltando la relazione, la complessità del dibattito che si è svolto in Commissione e che tuttora persiste.

Il Governo è stato costretto ad intervenire, infatti, in una materia che è già di per sé complessa, quale quella della tutela delle garanzie dei cittadini nel processo, a seguito e per effetto di un intervento straordinario, quale appunto la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. L'intervento del Governo era quindi indispensabile e, soprattutto, improcrastinabile, per dare attuazione alla riforma costituzionale. Va ricordato, infatti, che il legislatore costituzionale ha espressamente legato l'applicazione delle innovazioni introdotte alla predisposizione delle norme di attuazione ed anche di quelle transitorie.

Il legislatore costituzionale ha evidentemente valutato la necessità di adeguare il codice di rito ai nuovi principi costituzionali e di modulare gli interventi di riforma, onde evitare effetti perniciosi sui processi in corso.

Essendo ancora all'esame del Parlamento le proposte di legge attuative del nuovo dettato costituzionale, si è reso quindi inevitabile il ricorso allo strumento del decreto-legge. Si ribadisce, infatti, che in base al dettato dell'articolo 2 della legge costituzionale, come più volte è stato evidenziato dal relatore, occorre comunque predisporre una disciplina transitoria modulando gli interventi di riforma.

A questa premessa devono seguire necessariamente due puntualizzazioni. Il Governo ha inteso operare un intervento connotato da una ben definita scansione temporale. Il primo comma del decreto-legge collocava l'efficacia del decreto in uno spazio temporale ben delineato, cioè fino all'approvazione da parte del Parlamento delle norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione; inoltre, proprio per il carattere provvisorio del de-

creto, sono stati impediti interventi che in qualche modo potessero finire con il sovrapporsi al lavoro di riforma delle norme di rito, in corso in Parlamento. Era questo l'impianto del testo del decreto del Governo, testo che ha subito significative modifiche in Commissione.

Nel merito, il Governo non può oggi che confermare quanto da sempre ribadito, cioè la propria disponibilità a discutere senza aprioristiche prese di posizione provvedimenti che hanno per oggetto le garanzie nel processo. Si tratta, infatti, di temi di interesse generale sui quali è indispensabile raggiungere l'accordo più ampio. In questo senso il Governo si impegna a non far mancare il proprio fattivo contributo, eventualmente proponendo anche dei correttivi al testo che è stato licenziato dalla Commissione giustizia, laddove ciò si rendesse necessario dopo un ulteriore e approfondito dibattito in aula. Probabilmente bisognerà rivedere, nel dettaglio dal punto di vista tecnico, alcune delle soluzioni proposte perché esse possono essere suscettibili di ulteriori approfondimenti. Ma i punti nodali sui quali appuntare l'attenzione sono certamente quelli della individuazione temporale e dei limiti di efficacia dell'intervento normativo in atto e della individuazione dei processi per i quali applicare le disposizioni contenute nel decreto.

Pur assegnando alla discussione sulle linee generali anche la soluzione di questi specifici temi, il Governo ritiene opportuno sottolineare la grande importanza che può rivestire, anche nel testo normativo da convertire, il limite temporale di efficacia della disciplina in esame.

Il termine iniziale non può che essere, per espressa previsione dell'articolo 2 della legge costituzionale, quello di entrata in vigore della stessa legge costituzionale. Mi riferisco alla modifica apportata dalla Commissione all'articolo 2, in cui si fa appunto riferimento all'eventuale entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto. Penso che occorrerà tornare a riferirsi alla data di entrata in vigore della legge costituzionale.

Per quanto concerne invece il termine finale, esso non può che essere quello dell'entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dei principi dell'articolo 111 nel processo penale, con cui si dovrà raccordare, attraverso la disciplina transitoria, onde evitare vuoti normativi.

Il Governo si rende perfettamente conto delle osservazioni del relatore, che sono quanto mai appropriate, in ordine all'eventualità di regimi diversi nell'ambito dello stesso processo, però sembra che la soluzione di individuare comunque una data renda la disciplina in oggetto, per così dire, veramente transitoria e, quindi, più in linea con l'applicazione del giusto processo, facendo sì che la disciplina transitoria abbia comunque una data definitiva di entrata in vigore ma anche un termine finale.

Per quanto concerne l'individuazione della fase dei procedimenti in cui applicare le disposizioni del decreto, la scelta operata dalla Commissione, quella cioè di estendere ai processi la disciplina transitoria, evita quelle problematiche interpretative che potevano nascere dalla stesura originaria del primo comma del decreto.

La scelta attuale, se valutata al di fuori di riferimenti ed argomentazioni preconcette e nella sua obiettività, evita di lasciare tutte le parti processuali prive di un qualsiasi riferimento normativo specifico per i processi che si celebrano fino all'entrata in vigore delle leggi ordinarie di attuazione della modifica costituzionale.

In realtà, il primo comma del decreto del Governo lasciava questa incertezza interpretativa perché prevedeva l'applicazione dei principi del giusto processo ma, in assenza di una norma ordinaria di attuazione, la difficoltà si poneva.

Deve essere, peraltro, rilevato che il sistema di valutazione della prova, così come definito nel testo licenziato dalla Commissione, si appalesa più avanzato dal punto di vista delle garanzie — faccio riferimento al punto già indicato dal relatore, laddove si dice che «l'attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità» — rispetto a quello originaria-

mente previsto dal decreto, avvicinandosi quindi di più alla piena attuazione del nuovo precetto costituzionale.

L'attuale testo rappresenta, ad avviso del Governo, un punto di equilibrio tra quell'esigenza da sempre affermata dal Governo che consiste nell'applicazione dei nuovi principi costituzionali e, contemporaneamente, l'esigenza di non compromettere la funzionalità complessiva del sistema giustizia. Tutto ciò è riaffermato in un concetto di transitorietà.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, ringrazio l'onorevole Saponara per avermi consentito di parlare per primo, tenendo conto delle mie condizioni di salute (sono stato colpito da influenza e non sono ancora guarito).

Giunge al nostro esame, com'è noto a tutti i presenti, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti in materia di applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Il decreto ha la pretesa — o dovrebbe averla — di attuare l'articolo 2 della legge costituzionale testé indicata.

Per la verità, per effetto dell'emendamento proposto dalla presidente Finocchiaro, che è anche relatore, il decreto non esiste più nei termini originali.

Noi deputati del gruppo di Forza Italia siamo stati critici nei confronti del decreto del Governo, la cui impostazione non ci sembrava condivisibile. La presidente conosce la stima e il rispetto che nutro nei suoi confronti, che ribadisco pubblicamente e che non verranno meno per il fatto che sia stato accolto il suo emendamento che ha precluso l'esame degli altri emendamenti. Vorrei però dire alla presidente che forse le avrà fatto velo la fretta o l'eccessiva preoccupazione di salvare i processi, ma che la quadratura del cerchio non le è riuscita. Anzi, mi permetto di dire alla presidente, che nella sua brillantissima relazione ha implicita-

mente riconosciuto questa difficoltà quando ha affermato di avere avuto preoccupazioni relativamente alla possibilità di uscire dalla situazione attuale. Questo l'ho capito, ma vi è una legge costituzionale e rischiamo di approvare un provvedimento incostituzionale. Mi permetto di dimostrare che questo pericolo non è affatto scongiurato. Per capire meglio la questione dobbiamo ricordare cosa è accaduto.

Tutto prende le mosse dalla legge n. 267 del 1997, quando il Parlamento modificò radicalmente l'articolo 513 del codice di procedura penale con riferimento alle famose persone indicate dall'articolo 210 dello stesso codice di procedura penale. Quali sono queste persone? Sono il coimputato dello stesso reato, l'imputato di un reato commesso senza distinzione *ex* articolo 12, nonché l'imputato di un reato collegato probatoriamente. Già questa fattispecie, ad esempio, manca nel provvedimento al nostro esame mentre, purtroppo, il diritto al silenzio non è stato ancora ridotto. È vero che al riguardo vi è la proposta del Senato ma noi non l'abbiamo ancora approvata e, quindi, non è ancora legge. Anche l'imputato di un reato collegato, dunque, dovrebbe essere compreso nel provvedimento. Questo è un rilievo banale.

Cosa osservammo noi allora? Dicemmo che, dopo aver esperito tutti i tentativi per far venire queste persone e per farle parlare, se le stesse, che hanno il diritto di non rispondere, si avvarranno di questa facoltà, senza il consenso delle parti non si potrà procedere alla lettura delle dichiarazioni dalle stesse rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero, al giudice delle indagini preliminari o al giudice dell'udienza preliminare. Noi, allora, sollevammo l'obiezione che quelle dichiarazioni non possono avere ingresso nel dibattimento, non possono essere acquisite a fascicolo per il dibattimento e, quindi, non possono essere valutate. Apriti cielo: eccezioni da tutte le parti. La questione andò a finire davanti alla Corte costituzionale, la quale emise una sentenza che

mi permetto di definire sciagurata, perché i guai nei quali ci troviamo dipendono appunto da quella sentenza, guai dai quali, peraltro, non usciremo. È quella sentenza che ha creato la situazione nella quale siamo, perché l'attuale legge costituzionale è un derivato, è stata imposta da quella sentenza, come dirò tra poco.

Quella sentenza, oltre ad essere sciagurata, è anche errata. Essa contiene solo un'affermazione di principio esatta, ma non sviluppata, ossia che le dichiarazioni delle persone di cui all'articolo 210 non possono avere ingresso nel patrimonio di conoscenza del giudice che deve decidere se non subordinando tale ingresso alla possibilità che si instauri un contraddittorio tra il dichiarante ed il destinatario delle dichiarazioni (cito testualmente). Il diritto di difesa postula che l'ingresso di queste dichiarazioni nel patrimonio di conoscenza del giudice che deve decidere abbia luogo con il contraddittorio tra il dichiarante ed il destinatario della dichiarazione. Si tratta di un principio esattissimo, ma non osservato.

Questo contraddittorio si può instaurare — dice la sentenza — con il famoso sistema delle contestazioni. Ciò è sbagliato, perché l'articolo 500 riguarda i testimoni e non si può equiparare un dichiarante ad un testimone. Quest'ultimo, infatti, ha l'obbligo di parlare e di dire la verità, mentre il dichiarante non ha tale obbligo, anzi ha la facoltà di astenersi, diritto che noi gli abbiamo riconosciuto. Egli inoltre, come ricordavo, non ha l'obbligo di dire la verità. Quella equiparazione, quindi, è sbagliata, ma questo sarebbe niente. La sentenza, invece, è andata al di là dell'articolo 500. Il primo comma di tale articolo prevede infatti che ci si possa servire delle dichiarazioni del testimone per contestare il contenuto della deposizione. Il teste deve avere deposto e, quindi, se vogliamo fare il paragone, il dichiarante deve avere reso la dichiarazione, ma se egli rimane muto — e questa è appunto la nostra ipotesi — ditemi come si possa applicare l'articolo 500.

Quella sentenza è sbagliata sotto tutti gli aspetti, oltre ad essere sciagurata per le conseguenze che ha determinato. Essa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, che avevamo modificato, nella parte in cui non prevede che, rimanendo muto il dichiarante, si debba applicare l'articolo 500, commi 2-*bis* e 4, dello stesso codice. È vero che il comma 2-*bis* prevede il silenzio, in tutto o in parte, del testimone, ma sulla dichiarazione resa nel chiuso di quattro mura al pubblico ministero, non già sulla deposizione, che deve aver fatto; ciò lo si deduce anche dal comma 4, dove si prevede che se vi è differenza tra la deposizione e tali dichiarazioni, queste ultime vengono inserite nel fascicolo per il dibattimento e valutate. Se, però, non ci si presenta al dibattimento, il contrasto non è ipotizzabile.

La sentenza è sbagliata, l'ho detto pubblicamente e lo ripeto; inoltre, essa è sciagurata perché ci ha messo nei guai. Signor Presidente, mi permetto di dire che da tale situazione non usciremo.

Ho ammirato il presidente Finocchiaro Fidelbo e la stima e il rispetto nei suoi confronti sono addirittura aumentati proprio perché ella ha tentato l'impossibile. Devo darle atto che ha capacità immense; parliamoci chiaro, è stata quasi costretta non già da uno schieramento, ma dalle indicate preoccupazioni. Purtroppo, però, vi è una legge costituzionale che dobbiamo rispettare: è questa la situazione.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza, ne abbiamo discusso in Commissione e l'onorevole Borrometi, illustre relatore, concluse in un determinato modo la discussione che si svolse ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del nostro regolamento. Nel contempo, sono state presentate diverse proposte di legge: c'era chi voleva modificare la Costituzione e chi voleva intervenire con legge ordinaria. Secondo me quasi giustamente, ha avuto una corsia preferenziale la proposta di legge costituzionale; infatti, noi parlamentari, noi legislatori, possiamo o non possiamo stabilire qualche principio? Pos-

siamo o non possiamo affermare che le dichiarazioni non confermate debbano essere irrilevanti nella formazione della prova? Se lo possiamo affermare, come dobbiamo farlo? Con una legge costituzionale, altrimenti saremmo ricaduti sotto le forche caudine della Corte costituzionale, che ritiene che il principio della funzione del processo debba prevalere: siamo d'accordo che il processo penale debba accertare le responsabilità, ma lo deve fare secondo una via e questa la deve dettare il legislatore.

Mi rendo conto che inserire nella Costituzione un principio rigido, come quello in questione, rappresenti un guaio (*Commenti del deputato Finocchiaro Fidelbo*).

Lo so, di ciò mi rendo perfettamente conto, ma lo abbiamo inserito, fra l'altro, con il consenso della quasi totalità dei parlamentari: mi sembra, infatti, che solo sei votarono contro e, tra questi, vanta l'onore di essere annoverato il collega Veltri. Purtroppo, non potevamo che scegliere questa via: come si può fare per affermare il principio che la prova si forma in dibattimento? Come si può fare per affermare il principio che l'imputato ha il diritto di guardare in faccia colui che lo accusa, nonché di contestare e di controesaminare? Soltanto con una legge costituzionale, visto che la Corte costituzionale, ai sensi della Costituzione vigente, ritiene che ciò non si sarebbe potuto fare con legge ordinaria.

Non credo che sia così perché, a mio avviso, l'argomento è sbagliato; tuttavia, così ha detto e noi, purtroppo, siamo stati costretti a inserire nell'articolo 111 della Costituzione tali principi. Ecco la legge costituzionale, la famosa legge del 23 novembre 1999, n. 2, che contiene principi di attuazione e di applicazione immediata! Su questo non vi è dubbio: purtroppo, le cose stanno in questo modo! Altrimenti, colleghi, a che cosa sarebbe servito questo decreto-legge «salva processi»? Non sarebbe servito a nulla se la legge costituzionale non contenesse principi di immediata attuazione e applicazione. Questa è l'opinione del Governo;

è l'opinione di tutti! Altrimenti, potremmo tranquillamente chiudere tutto.

Si dice che non conterebbe principi di immediata attuazione, ma solamente principi cosiddetti programmatici. È vero che ne contiene qualcuno di carattere programmatico, ma contiene soprattutto quei principi — questo è certo — di immediata attuazione.

Quali sono tali principi? Non voglio richiamarli tutti, ma soltanto quello del quale stiamo parlando, che è compreso nel quarto comma dell'articolo 500 del codice di procedura penale, là dove si prevede che « il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore ». Non vi è niente da fare: si tratta del principio di immediata attuazione!

Come dobbiamo fare? Bisogna prendere in considerazione la norma transitoria per vedere come si possa « salvare il salvabile »? Ma salvare il salvabile è una cosa, fare annegare tutto è un'altra cosa! Purtroppo, l'articolo 2, che prevede questa norma transitoria ordinaria, stabilisce che la legge regoli l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore. Si parla quindi di regolare l'applicazione dei principi! Mi rendo conto che una norma transitoria non possa applicare *tout court* i principi, altrimenti che norma transitoria sarebbe? Un certo spazio, però, lo deve avere. Tuttavia, non può prescindere completamente dall'applicazione: non può assolutamente prescindere da essa! Ci vuole un'applicazione attenuata, distinguendo o non distinguendo, ma è pacifico che dai principi non si possa completamente prescindere. Purtroppo, a mio avviso, il decreto del Governo, e il testo dello stesso risultante dalla modificazione apportata dalla Commissione, prescinde da questi principi.

Perché? Perché, come ho già detto in Commissione, il decreto del Governo — nel testo modificato dalla Commissione — si preoccupa unicamente del canone di valutazione di queste dichiarazioni: ma questo è un *posterius*; e il *prius* qual è? Lo dobbiamo inserire nel fascicolo del dibattito perché, altrimenti, come potremmo procedere a quella valutazione?

Allora, il principio costituzionale è questo: come dobbiamo acquisire al fascicolo quelle dichiarazioni? Non si può fare *tout court*, perché altrimenti sarebbe finita! Deve essere individuato un criterio.

La Corte costituzionale si pose il problema: il diritto di difesa postula la necessità che l'ingresso di queste dichiarazioni nel patrimonio di conoscenza del giudice abbia luogo in contraddittorio tra il dichiarante e l'imputato. Noi, allora, dobbiamo risolvere questo problema in qualche modo; altrimenti, signor Presidente, il decreto sarebbe incostituzionale perché la legge ordinaria, alla quale rinvia l'articolo 2, deve regolare l'applicazione di principi. Ripeto: mi rendo conto che vi debba essere una certa attenuazione, ma non possiamo ritenere che la legge ordinaria prescinda completamente da questo principio di ordine costituzionale di immediata attuazione!

Signor Presidente, parliamoci chiaro! Ho capito perfettamente la sua preoccupazione ed è quindi inutile che lei la spieghi.

Il criterio e il canone valutativo richiamato, signor Presidente, è del tutto particolare ed è già presente nel nostro ordinamento. È del tutto inutile, signor Presidente, è del tutto inutile, quasi. Parola più, parola meno, è la stessa cosa. Infatti, le dichiarazioni dei famosi dichiarandi, anche acquisite al processo nel famoso fascicolo del dibattito, debbono essere valutate diversamente da come si valutano le testimonianze. Su questo non c'è dubbio! La norma è contenuta già nell'articolo 192 del codice di procedura penale. Detta in un modo o detta in un altro modo, si tratta sempre della stessa norma. Parliamoci chiaro! In Commissione si è parlato delle differenze

esistenti, di come debbano essere valutate ai fini della formazione della prova dei fatti in esse affermati, oppure come prova dei fatti in esse affermati, oppure se debbano essere valutate complessivamente insieme ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità, come stabilisce l'articolo 192 del codice di procedura penale.

Dunque, già è errato limitarsi alla sola valutazione, ma poi noi abbiamo introdotto un criterio valutativo che è già presente nell'ordinamento, anche per le dichiarazioni legittimamente acquisite, signor Presidente, in contraddittorio!

È possibile dedurre ciò anche dal quarto comma dell'articolo 500 che stabilisce che con le contestazioni vengono acquisite le dichiarazioni e vengono valutate in presenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Quindi, è pure inutile. È meglio lasciar decadere questo decreto. Parliamoci chiaro.

È pure inutile. Io mi rendo conto che vi è un problema da affrontare, ho capito perfettamente, ma questo problema non è solamente suo, è di tutti noi, perché anche noi siamo legislatori. Non so se ho reso l'idea! Peraltro, ci dobbiamo anche preoccupare di non cadere nuovamente sotto le « forche caudine » della Corte costituzionale, ma ci cadremo senz'altro perché purtroppo — dico purtroppo perché mi rendo conto che ci troviamo in un tunnel dal quale è difficile uscire — il cerchio non può diventare un quadrato. Purtroppo, questa è la verità. Si tratta di sforzi destinati al fallimento se noi ci limitiamo soltanto alla valutazione: non so se ho reso l'idea.

Questa è la sacrosanta verità, infatti l'articolo 2 della legge costituzionale che il decreto ha la pretesa di applicare cosa dice di attuale? Stabilisce che la legge regola l'applicazione dei principi contenuti e uno di questi principi è quello contenuto al quarto comma, che è di immediata attuazione. È inutile che perdetevi tempo!

Allora, i nostri emendamenti, signor Presidente, naturalmente partivano dalla necessità di rinnovare l'atto ove questo fosse stato posto in essere. Sui pericoli siamo d'accordo, però noi non eravamo

assolutisti. È stato detto: se quella parte compare ed insiste nella dichiarazione di astenersi dal rispondere si applicano i principi. Questo lo abbiamo detto in un emendamento, ma nell'emendamento « succedaneo », subordinato, avevamo stabilito che fatto questo tentativo si sarebbero acquisite le dichiarazioni che si sarebbero valutate con criteri rigorosi, come lei ha ricordato. A mio parere, questa via è imprescindibile, non c'è niente da fare! Mi rendo conto dei pericoli (si è evitata, per intanto, la prescrizione dei reati).

Per quanto riguarda la scarcerazione, non so statisticamente cosa potrebbe succedere, però — lo ripeto — noi siamo di fronte ad un principio di ordine costituzionale che deve avere una attenuata applicazione, ma la deve avere, signor Presidente, non se ne può prescindere. Viceversa, se ne prescinde quando scendiamo solo sul terreno valutativo perché la valutazione è un *posterius* che presuppone un *prius*, egregio Governo: l'acquisizione al fascicolo per il dibattito. Non c'è dubbio! Non c'è niente da fare! Detto questo, signor Presidente, devo dire che le sue preoccupazioni non resistono, non valgono per quanto riguarda quel primo comma malamente introdotto perché non si deve rinnovare niente. Quando si prevede che questi principi si applicano nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattito, come proponeva il Governo, si compie un errore; si può fare riferimento ai procedimenti nei quali, anche se è stato aperto il dibattito, non si è ancora proceduto all'assunzione della prova: cosa dobbiamo ripetere? Quale lungaggine si provoca? Nessuna.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Ci si riferisce al primo grado.

RAFFAELE MAROTTA. Lo so, ma, ripeto, qualche sacrificio lo dobbiamo fare: sono a disposizione, perché ritengo che si possa salvare qualcosa, ma qualche

sacrificio bisogna farlo, altrimenti davvero si arriva a varare un provvedimento incostituzionale. Al riguardo, non v'è alcun dubbio. Bisogna allora introdurre una modifica per fare riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, nei quali, anche se è stato dichiarato aperto il dibattimento, il giudice non ha ancora proceduto all'ammissione della prova e all'espletamento dell'istruzione dibattimentale. Qui, allora, non si perde niente, non occorre rinnovare nulla, quindi non vi saranno perdite di tempo. Se non si applica neanche in questo caso il principio costituzionale, non so davvero cosa dobbiamo dire!

Per quanto riguarda i procedimenti nei quali sia stata già assunta la prova, o addirittura in appello, oppure nel giudizio di rinvio, mi rendo conto dei problemi che si pongono, ma qualcosa si deve pur fare, perché non è possibile che un principio costituzionale si applichi solo in alcuni casi e lo si disapplichi completamente in altri. Il rinnovo dell'atto richiede poco tempo: si ripete la stessa situazione, ma il nostro emendamento (quello subordinato) prevedeva che, comunque, venissero acquisite agli atti del dibattimento le dichiarazioni, da valutare con molto rigore. La valutazione particolare e rigorosa è già un principio del nostro ordinamento: si tratta solo di parole diverse, come si è già riconosciuto.

Parliamoci chiaro: tutti noi sappiamo che vi è una letteratura dottrinarica e giurisprudenziale sul famoso principio dell'articolo 192 del codice di procedura penale; si è parlato di una presunzione di inattendibilità delle dichiarazioni, anche in alcune sentenze della Corte suprema. Non sono d'accordo su tale presunzione d'inattendibilità, ma che si tratti di una prova attenuata non v'è dubbio: se ci si basasse solo su quella, non potremmo condannare nessuno. In proposito non v'è dubbio: non voglio parlare di gerarchie, non voglio affermare che l'elemento che deve confermare l'attendibilità è un elemento di prova superiore, perché, se così fosse, vi sarebbe una prova sopravvenuta

sufficiente di per sé e quindi non parleremmo di dichiarazioni di valore probatorio attenuato. Vi sarebbe, infatti, una prova intervenuta che conferma ed è da sola sufficiente. È sbagliato, quindi, ritenere che vi siano prove colpite da una presunzione d'inattendibilità, che deve essere superata dalla prova contraria: è però pacifico che quelle sono prove di valore probatorio attenuato, altrimenti la conferma dell'attendibilità non vi sarebbe.

Di cosa ci vogliamo preoccupare, allora? Accogliendo il nostro emendamento subordinato, si prevede di ripetere l'atto: se il coimputato non vuole parlare, si acquisisce la dichiarazione, che viene valutata rigorosamente. Un emendamento nostro è proprio in tal senso. In questo modo, per tutti i procedimenti in corso, avremmo regole uguali, uniformi e non correremmo il rischio di avere, nello stesso procedimento, una parte ispirata ad un criterio ed una parte ispirata ad un altro: con i nostri emendamenti, non vi sarebbe questo pericolo per i procedimenti in corso; per i procedimenti nuovi, poi, non si pone alcun problema, neanche per quelli di primo grado in cui, anche se il dibattimento è dichiarato aperto, il giudice non abbia ancora provveduto all'ammissione della prova ed all'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. Non vi è alcuna rinnovazione, quindi non vi è alcun pericolo di ritardo. Devo ribadire che il problema è proprio questo. La stessa sentenza, che io definisco sciagurata, ha posto il seguente principio: il diritto di difesa postula la necessità che l'ingresso delle dichiarazioni delle persone di cui all'articolo 210 abbia luogo previo contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione. Sono le parole della Corte, che ha ritenuto che con l'articolo 500 il problema venisse risolto, ma in effetti risolto non è, anche perché adesso vige un principio costituzionale di ordine diverso. Se ciò fosse stato fatto prima, la Corte non avrebbe potuto emettere la suddetta sentenza.

PRESIDENTE. Onorevole Marotta, deve concludere.

RAFFAELE MAROTTA. Chiedo scusa Presidente, ma la delicatezza dell'argomento e la passione mi portano a superare i limiti di tempo.

PRESIDENTE. Sì, ma mezz'ora mi sembra sufficiente.

RAFFAELE MAROTTA. Va bene, Presidente. Avevo chiesto se avevo ancora qualche minuto, ma lei mi ha risposto che ho esaurito il tempo a mia disposizione, quindi mi fermo qui (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Meloni, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ad un poco attento ascoltatore o ad un non addetto ai lavori potrebbe apparire una mera esercitazione dialettica sottolineare la grande rilevanza che ha avuto l'approvazione della legge costituzionale di modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ma in effetti è solo un'impressione perché la realtà è completamente diversa. Non è assolutamente superfluo affermare, infatti, che con tale riforma, finalmente, siamo forse usciti da una lunghissima fase di oscurantismo giuridico, mettendoci al passo con le più avanzate legislazioni europee e del mondo intero. Con tale riforma rendiamo effettivo, tra l'altro, l'adempimento di un impegno già assunto quarantacinque anni fa, precisamente il 4 agosto del 1955, con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ingiustificatamente e, aggiungo, irresponsabilmente mai attuata.

Ci apprestiamo, o almeno lo auspichiamo — perché i segnali non vanno in tale direzione —, a rimuovere un triste primato: essere stati negli ultimi anni la nazione che ha subito più condanne da parte dell'Alta Corte europea e non solo per denegata giustizia in riferimento ai periodi lunghi, anzi lunghissimi di defini-

zione dei processi. Ebbene, queste mirabili e tanto agognate conquiste corrono il rischio di rimanere a livello di mere petizioni di principio, frutto per la verità di un'ipocrita operazione di facciata, almeno a mio avviso. Tale timore appare purtroppo più che fondato, alla luce della disvelata *ratio*, vale a dire dell'atteggiamento della maggioranza. Ciò ci è stato confermato poc'anzi dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, alla quale va tutto il nostro apprezzamento per la dedizione che ha profuso nella trattazione del delicatissimo argomento, ancorché le nostre posizioni siano distanti anni luce sotto tutti i punti di vista; d'altra parte, in più di un'occasione, l'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha riferito che vi sono due proposte estreme e contrapposte e, naturalmente, ella sostiene la proposta consacrata nel famoso emendamento del quale ci occuperemo da qui a breve.

L'atteggiamento della maggioranza, dicevo, è inequivocabile ed è stato contrastato fermamente dall'opposizione, ma anche da alcuni membri della maggioranza di centrosinistra — anche se qualcuno ha da ultimo cambiato atteggiamento — salvo uno che mi pare abbia espresso un voto contrario.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame viene sottolineata l'esigenza di dare corso a quanto statuito dall'articolo 2 della legge costituzionale, vale a dire applicare i principi di alta civiltà giuridica introdotti con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in contrasto quindi con le affermazioni del relatore. Tale dizione mi sembra inequivoca, nel senso che devono essere immediatamente applicati i principi inseriti nella Costituzione, ancorché regolando le modalità di applicazione degli stessi. Questa interpretazione è stata distorta attraverso un'interpretazione non convincente della maggioranza e il relatore ha ribadito questa interpretazione, che noi non condividiamo nella maniera più assoluta.

Si è detto durante la discussione in sede referente in Commissione ed è stato ribadito qui dal relatore che l'articolo 2 dà la stura alla sospensione dell'applica-

zione dei principi, almeno per i processi in corso (non per i procedimenti); tra l'altro, tali principi sono vigenti sin dal 7 gennaio 2000. Pertanto, si è data la stura alla possibilità di prevedere un regime transitorio di deroga all'applicazione dei principi stessi.

Questa affermazione fatta in Commissione è stata poi ribadita ed è stata consacrata, addirittura aumentandone il rigore, nell'emendamento proposto dal relatore. A sostegno di questa tesi si è detto che, se il legislatore avesse inteso prevedere un'immediata applicazione di tali principi, non avrebbe affatto concepito ed approvato l'articolo 2, apparendo scontata l'immediata attuazione di quanto stabilito nell'articolo 111; pertanto, l'aver affidato ad una legge ordinaria il compito di regolare l'applicazione dei principi non potrebbe che significare la sospensione di tale applicazione, almeno per i processi in corso.

A tale suggestiva interpretazione mi permetto di contrapporre due rilievi: uno è di carattere meramente formale e penso sia difficilmente superabile. Infatti, una deroga all'attuazione di principi costituzionali, a meno che non siamo nella « repubblica delle banane » ovvero alla sospensione di garanzie irrinunciabili, non può, per ovvie ragioni, che essere esplicita. Affidarsi, per sostenere il contrario, ad una interpretazione peraltro complessa e non univoca, è davvero abnorme, soprattutto in relazione alla materia delicatissima, poiché si tratta delle garanzie costituzionali dei cittadini.

Non so come si possa affermare attraverso un'interpretazione che ci si arroga il compito di sospendere l'attuazione di principi che già sono vigenti costituzionalmente dal 7 gennaio 2000. Ma vi è di più — poi entrerò nel merito —, perché il relatore ha affermato che un'altra interpretazione non potrebbe assolutamente darsi. Egli si chiede, infatti, per quale altro motivo il legislatore avrebbe dovuto prevedere all'articolo 2 che non si procedesse in maniera assoluta all'applicazione di tali principi; se il legislatore avesse

voluto procedere all'applicazione dei principi, non avrebbe affatto formulato l'articolo 2.

Mi pare che il relatore voglia che l'opposizione, o chi ha sostenuto la tesi opposta, rappresenti dei casi o delle fattispecie concrete in cui l'interpretazione sia conforme a quanto da noi sostenuto. Prevedere che venga regolata l'applicazione di un principio non significa affermare di volerla sospendere, ma significa regolare le modalità di attuazione.

L'esempio è più che semplice: se alcune dichiarazioni sono state rese nel corso delle indagini preliminari e poi nel dibattimento di primo grado vi è la sottrazione volontaria alla conferma di tali dichiarazioni e, quindi, il rifiuto di rispondere, quando non è ancora entrata in vigore la legge, *quid iuris* in primo grado, in grado di appello e in dibattimento?

La proposta che abbiamo avanzato attraverso i nostri emendamenti è più che semplice: noi diciamo che va ripetuto l'atto, con riferimento all'articolo 6 della legge sull'articolo 513, recante disposizioni transitorie. In quella sede si verificherà se vi sarà o meno una risposta, attraverso la reiterazione dell'atto: ciò significa regolare le modalità di attuazione.

Faccio un altro esempio, nel caso in cui ci si trovi nella fase di valutazione della legittimità da parte della Corte di cassazione. Il quesito è più che semplice: se l'atto va ripetuto, lo deve ripetere il supremo collegio oppure esso va rimesso alla magistratura di merito, cioè al giudice *a quo*, perché quest'ultimo lo ripeta o meno?

Come vede, signor presidente della Commissione, ho formulato proposte alternative di interpretazione dell'articolo 2, poiché la sua non è l'unica possibile, e l'ho fatto attraverso il conforto di un fatto formale ineccepibile. È possibile che in uno Stato democratico, in cui si dice che la democrazia sia compiuta e in cui si fa richiamo continuo e costante alla Costituzione, si possa sospendere una garanzia sancita, consacrata in un articolo della Costituzione (l'articolo 111, che abbiamo

modificato), attraverso una interpretazione che tra l'altro non è univoca, ma rispetto alla quale si può dar corso ad interpretazioni alternative? Se questo significa attuare la democrazia nel vero senso della parola, ritengo che effettivamente dovremmo allarmarci, perché, se questo decreto-legge dovesse essere convertito, potremmo aspettarci in futuro altre deroghe, a livello interpretativo, non a una legge ordinaria, ma a principi sanciti costituzionalmente. Io mi permetto, Presidente, di osservare tutto ciò, perché sarebbe effettivamente molto, molto grave.

Vorrei però a questo punto partire dall'inizio, perché già arriviamo alle conclusioni, alle proposte del Polo, totalmente reiette, salvo qualche eccezione, di cui ci interesseremo da qui ad un momento e di cui hanno già parlato altri colleghi.

Ebbene, vorrei che si desse una risposta al quesito principale: qual è la filosofia, l'ideologia introdotta con l'articolo 111? Da questo dobbiamo partire per offrire una risposta e per capire quale debba essere l'interesse prevalente, se quello della conservazione della prova o quello della libertà e della tutela dei diritti, sacrosanti e sanciti costituzionalmente, del cittadino.

A parte gli altri principi, quello che qui ci interessa è che si sia voluto sacralmente affermare che non è possibile celebrare un processo penale che si possa definire giusto violando sin dall'inizio il principio del contraddittorio. Ecco l'esordio da cui partire, proprio la violazione del principio del contraddittorio: l'imputato deve sempre avere la possibilità di controesaminare il proprio accusatore. Se ciò non è possibile per espressa volontà di chi accusa, l'affermazione di responsabilità che trova fondamento in tale anomalia di base appare, oltre che iniqua, manifestamente incostituzionale.

Allora, qual è la conseguenza giuridica di quanto stiamo affermando? Con l'articolo 111 è stato inserito un principio di esclusione di valore di prova con riferimento alla dichiarazione dell'accusatore che si sottrae al contraddittorio. Invece,

nel decreto-legge di cui ci stiamo occupando, sulla base di motivazioni che possono essere anche condivisibili ma che vanno poste a raffronto con altro tipo di esigenze, questo principio viene reietto. Proprio nel momento in cui deve essere applicato, si dice che queste dichiarazioni non sono più prova, ma possono riemergere a livello di valutazione della prova e quindi sostanzialmente divenire prova, ancorché debbano poi essere confortate da altri elementi. Il principio di esclusione del valore di prova che abbiamo introdotto viene violato in una maniera così patente attraverso le disposizioni del decreto-legge.

Questi rilievi sono per noi di una importanza vitale e non stiamo parlando isolatamente, a titolo personale. Gaetano Pecorella, Michele Saponara, Donato Bruno e Raffaele Marotta non sono i soli a sostenere queste tesi, ma le stesse cose le pensano molti magistrati, giuristi autorevolissimi e tanti, tanti avvocati. Le stesse cose le pensa, nella medesima misura e connotazione, l'unione delle camere penali, che le ha espresse in maniera chiarissima nel corso della sua audizione. Ma soprattutto le pensa la magistratura giudicante, e non vi è solo, caro Gaetano Pecorella, la decisione della corte d'appello di Trento, perché l'altro ieri vi è stata un'analoga decisione della corte d'assise di Napoli. Molti magistrati, a fronte della fondatezza dei rilievi, si stanno regolando nella stessa maniera. Da qui a poco la Corte costituzionale sarà invasa da decine e decine di eccezioni di incostituzionalità, con trasmissione degli atti per la decisione, perché giudicate non manifestamente infondate (e ci mancherebbe altro: come si farebbe a non dichiararle non manifestamente infondate?).

Dico di più: come si potrebbe affermare che con il decreto-legge in esame non si sia violato anche l'articolo 3 della Costituzione — e non solo sotto il profilo generico, se è vero che, nei confronti dei cittadini sottoposti ad un procedimento penale (parlo di un procedimento in generale) e non ancora condannati in via